



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO  
COMUNE DI MONTESANO S.M**



Provincia di Salerno

**OGGETTO: Lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO MONTESANO SCALO"  
CUP: H11E16001160005 CIG: 7218182837**

**FAQ 1**

In merito alla procedura d'appalto in oggetto si richiede se è ammissibile tra le modalità di partecipazione la cooptazione (entro i limiti di legge) da parte di altra impresa in possesso dei requisiti di ordine tecnico - economici in categoria OS6 class. II

**RISPOSTA 1**

La disciplina sulle imprese cooptate trova il suo fondamento nell'art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, ad oggi ancora in vigore, il quale testualmente recita:

*"Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".*

Le norme primarie del D.lgs. 50/2016 non contengono alcuna specifica indicazione, né tanto meno si occupano degli obblighi che gravano sulle imprese cooptate in sede di gara. Al contrario la proposta di linee guida ANAC recanti « Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro», non ancora approvate, relativamente alle imprese cooptate, propongono una disciplina in coerenza all'impostazione già adottata dal D.lgs. 163.

La ratio dell'istituto è quella di consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici **ma per importi e categorie diversi da quelle richiesti per la specifica gara, di partecipare comunque alla stessa** all'evidente fine di maturare competenze diverse e ulteriori da quelle al momento possedute, così da facilitare la loro penetrazione sul mercato. Sulla base di questa ratio, viene ribadita la natura derogatoria ed eccezionale della disciplina delle imprese cooptate, che comporta che **le stesse – avendo una funzione aggiuntiva nell'ambito del raggruppamento – non devono necessariamente possedere tutti i requisiti richiesti alle altre imprese componenti il raggruppamento, ma solo quelli esplicitamente indicati dalla norma (derogatoria) di riferimento** (ovvero essere qualificate per la classe di lavori che assumono su di se nel limite del 20%).

Pertanto l'impresa o (eventualmente) le imprese raggruppate, **già di per sé in possesso della necessaria qualificazione**, possono associare altre imprese **qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli previsti dal bando, a condizione che tali ultime imprese – appunto le così dette "cooptate" – eseguano lavori nei limiti del 20% dell'importo complessivo dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni da esse possedute sia almeno pari all'importo dei lavori affidati alle medesime.**

La cooptata, infatti, deve essere opportunamente qualificata dal punto di vista quantitativo – anche se non dal punto di vista qualitativo-specialistico – rispetto all'entità dei lavori che ricevono in affidamento, entità che non deve comunque eccedere il 20% del valore complessivo dell'appalto.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO  
COMUNE DI MONTESANO S.M**



Provincia di Salerno

caso in specie:

- Requisiti: OS6 Il importo appalto € 405.238,30
- Concorrente X OS6 II (il concorrente deve possedere i requisiti per l'intero importo)
- Cooptata Y può eseguire al massimo il 20% dei lavori corrispondenti ad € 81.047,26 ed essere qualificata per questo importo indipendentemente dalla categoria.

Premesso ciò, dal quesito posto, sembra che la cooptata sia in possesso della categoria richiesta dal bando ma configurandosi come tale non concorre al raggiungimento dei requisiti oggetto del bando i quali devono essere posseduti interamente dal concorrente (partecipante), sia esso singolo che in ATI.

L'istituto della cooptazione ha carattere eccezionale e derogatorio, pertanto, l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; la cooptata, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati. Art. 105 d.lgs. 50/2016 – Art. 92, comma 5, d.p.r. 207/2010.

«L'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e, quindi, non deve dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo» (cfr. ANAC, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, punto 7.1.1). In tal senso è anche l'orientamento prevalente della giurisprudenza, secondo cui «il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1492; Sez. V, 17 marzo 2014, n. 1327; Sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344; Sez. V, 27 agosto 2013, n. 4278; TAR del Lazio, Roma, Sez. I, 16 giugno 2016, n. 6922; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2014, n. 12288).

Si precisa, quindi, che l'impresa cooptata non assume la qualifica di concorrente con la conseguenza che non acquista quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento così come di requisiti da dimostrare (salvo per la qualifica sulla classe relativamente ai lavori assunti).

Sintetizzando:

- a) o il concorrente è un cooptato, ed allora il partecipante/concorrente/l'ATI (diversi dal cooptato) deve dichiarare ed assumere il 100% delle lavorazioni e le corrispondenti qualificazioni;
- b) o è un mandante ed allora deve possedere, dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti correlati alla quota di partecipazione assunta.

Padula, 30/10/2017



Il Responsabile della CUC

f.t.o. Dott. Beniamino Curcio

**Comunità Montana Vallo di Diano**

**PADULA**

**Prot. 2017 /0005051 Uscita  
del 31/10/2017**